



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**

[S.U. Sent. n. 39131 del 24 novembre 2015 \(dep. 21 settembre 2016\), Pres. Marasca, Rel. Davigo, Imp. Ventrice P.G. \(concl. conf\).](#)

Arresto in flagranza - Condizioni - Stato di flagranza - Informazioni da parte della vittima o di terzi assunte nella immediatezza del fatto - Possibilità - Esclusione.

(Artt. 380, 381, 382 e 383 c.p.p.).

La Sez. V Pen. della Suprema Corte di Cassazione, con [Ordinanza n. 12282 del 18 febbraio 2015 \(dep. 24 marzo 2015\), Pres. Lombardi, Rel. Guardiano, Imp. Ventrice](#), aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto concernente l'esatto significato da attribuire alla nozione di “**quasi flagranza**” nella commissione di un reato, precipuamente chiedendo di fornire un chiarimento in merito agli elementi ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità fondamentali nella costruzione dell'istituto, ossia la **percezione dell'azione delittuosa** e l'**inseguimento dell'agente** da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.

Atteso che per “*quasi flagranza*” si intende una delle forme che può assumere lo stato di flagranza, presupposto essenziale per procedere all'arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell'autore di un reato da parte della polizia giudiziaria (o del privato ex art. 383 c.p.p.) e che



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

l'art. 382, comma 1, c.p.p., la descrive come la condizione in cui versa «*chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima*», le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire all'**indirizzo maggioritario** in giurisprudenza, in base al quale **non sussiste la condizione di quasi flagranza** qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato eseguito **non a seguito della diretta percezione dei fatti**, bensì per effetto e **solo dopo la acquisizione di informazioni da parte di terzi**.

Più precisamente, questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: «**non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto**».

[S.U. Sent. n. 40516 del 23 giugno 2016 \(dep. 29 settembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Blaiotta, Imp. Del Vecchio, P.G. \(concl. diff.\).](#)

Circostanze aggravanti comuni - L'aver agito con crudeltà verso le persone - Dolo d'impeto - Configurabilità.

(Artt. 43, 61, comma 1, n. 4, 576 e 577 n. 2 c.p.)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul rapporto tra la circostanza aggravante della **crudeltà** («*l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone*» di cui all'art. 61 c.1 n. 4 c.p.) e l'**elemento psicologico del dolo d'impeto**, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– «**il dolo d'impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all'art. 61 c.1 n. 4 c.p.**».

– «**la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà, di cui all'art. 61 c.1 n. 4 c.p., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo».

L'informazione provvisoria della decisione *de qua* è stata già pubblicata nella Newsletter n. 8, mentre l'ordinanza n. 18955 della Sez. I Pen., Ud. del 13 gennaio 2016 (dep. 6 maggio 2016), Pres. Vecchio, Rel. Talerico, Imp. Del Vecchio, con cui era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di diritto «*se, avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione*», è stata pubblicata nella Newsletter n. 5.

[S.U. Sent. n. 40517 del 28 aprile 2016 \(dep. 29 settembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Rotundo, Ric. Taysir, P.G. \(concl. diff.\).](#)

Impugnazioni - Cassazione - Difensore non cassazionista dell'imputato - Ricorso proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte nominati sostituto - Ammissibilità.

(Artt. 97, 102, 571, 592, 613 e 616 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affrontato la questione «*Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista*», rimessa dalla [Sez. I Pen. Ord. n. 6326 del 18 dicembre 2015 \(dep. 16 febbraio 2016\), Pres. Di Tomassi, Rel. Boni, Ric. Taysir](#), affermando il seguente principio di diritto:

«è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

[S.U. Sent. n. 40518 del 28 aprile 2016 \(dep. 29 settembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Rotundo, Ric. Ahmed Solah, P.G. \(concl. diff.\).](#)

Impugnazioni - Cassazione - Difensore non cassazionista dell'imputato - Ricorso proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte nominati sostituto - Ammissibilità.

(Artt. 97, 102, 571, 592, 613 e 616 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affrontato la questione «*Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista*», rimessa dalla [Sez. I Pen. Ord. n. 6328 del 18 dicembre 2015 \(dep. 16 febbraio 2016\), Pres. Di Tomassi, Rel. Boni, Ric. Ahmed Solah](#), affermando il seguente principio di diritto:

«è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista».

[S.U. Sent. n. 38670 del 21 luglio 2016 \(dep. 16 settembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Culasso, P.G. \(concl. diff.\).](#)

Misure cautelari - Sequestro conservativo - Riesame - Questioni attinenti alla pignorabilità dei beni - Competenza del Tribunale del riesame - Sussistenza.

(Artt. 316, 317, 318, 320 e 324 c.p.p.; artt. 167 e 170 c.c.; art. 46 R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in materia di sequestro conservativo, hanno affermato che le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal giudice penale, non sussistendo una riserva di competenza del giudice civile e deciderle dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

L'informazione provvisoria della decisione *de qua* è stata già pubblicata nella Newsletter n. 10, mentre l'ordinanza n. 21419 della Sez. V, c.c. 4 maggio 2016 (dep. 23 maggio 2016), Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli, Ric. Culasso, pubblicata nella Newsletter n. 7, con cui era stata rimessa alle Sezioni Unite è stata pubblicata nella Newsletter n. 7.

QUESTIONI PENDENTI

Questione penale pendente n. 38045/2015

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 34205 del 22 giugno 2016 \(dep. 3 agosto 2016\) Pres. Vecchio, Est. Minchella, Imp. Nocerino.](#) Pena - Esecuzione - Continuazione - Aumenti - Limite.

(Art. 81 c.p.; artt. 597, comma 3 e 671 c.p.p.; artt. 187 e 188. disp. att. e trans.).

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della continuazione, individuata la violazione più grave, possa quantificare gli aumenti di pena per taluni reati satelliti anche in misura superiore rispetto agli aumenti disposti, per quegli stessi reati, con la sentenza irrevocabile di condanna, fermo restando il rispetto del limite della determinazione della pena complessiva in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza”

Ud.: 24 novembre 2016

Rel.: Bonito

4. Sezioni semplici.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I, sent. 20 aprile 2016– 16 settembre 2016, n. 38672, Pres. Siotto, Rel. Minchella.](#)

Abitualità comportamento - Art. 131 *bis* c.p.- Requisito ostativo - Reato precedente estinto- Irrilevanza.

Ai fini della valutazione del requisito della abitudinalità della comportamento, quale elemento ostativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131 *bis*, comma 3, c.p., il giudice, nell'ambito della complessa valutazione demandategli, avente ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo considerate secondo gli indici-criteri previsti dall'art. 133 c.p., può legittimamente ancorare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ad una precedente condanna per un reato della stessa indole. E ciò, indipendentemente dal rilievo che il precedente reato commesso sia estinto, considerato che la stessa connotazione di reato estinto impedisce di considerare il medesimo come inesistente e consente, pertanto, di utilizzarlo ai fini di quella vasta valutazione che il giudice è chiamato a compiere sulla personalità dell'agente, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis*, c.p..

[Sez. IV, sent. 6 luglio 2016 – 23 settembre 2016, n. 39495, Pres. Blaiotta, Rel. Cappello.](#)

Reato omissivo improprio – Nesso di causalità – Giudizio controfattuale – Oggetto della valutazione – Specifica attività doverosa e omessa descritta nel capo di imputazione.

Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d'imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.

[Sez. IV, sent. 16 giugno 2016 – 22 settembre 2016, n. 39445, Pres. Piccialli, Rel. Dove.](#)

Reato omissivo improprio – Nesso di causalità – Giudizio controfattuale – Progressione logica dell'accertamento.

L'esecuzione del giudizio controfattuale, che fonda l'accertamento della causalità anche nel reato omissivo improprio, presuppone una ricostruzione di quanto naturalisticamente accaduto (giudizio esplicativo) dotata di certezza processuale (oltre ogni ragionevole dubbio); solo una volta stabilito ciò che è accaduto sarà possibile identificare la condotta doverosa omessa – altrimenti neppure ipotizzabile – e procedere a verificarne l'effetto salvifico (giudizio predittivo), alla luce del parametro della significativa probabilità di scongiurare il danno.

[Sez. III, sentenza 25 febbraio – 22 settembre 2016 n. 39374 – Pres. Grillo – Rel. Di Socci.](#)

Sospensione condizionale della pena – Art. 163 c.p. – Giudizio di legittimità – Effetti

L'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - maturata dopo la pronuncia impugnata - soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio mentre, in caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

[Sez. III, sentenza 25 febbraio – 22 settembre 2016 n. 39376 – Pres. Grillo – Rel. Socci](#)

Sospensione condizionale della pena – Concessione – Limiti – Art. 164 c.p.

Ai fini della concessione o meno del beneficio di cui all'art. 164 c.p. può tenersi conto dei precedenti giudiziari dell'imputato solo in vista della formulazione di una prognosi sulla previsione della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

commissione in futuro di ulteriori reati ma non come parametro automatico, al pari della condanna ostative.

Sez. III, sentenza 23 marzo – 19 settembre 2016 n. 38733 – Pres. Grillo – Rel. Di Nicola.

Sospensione condizionale della pena subordinata all'ordine di demolizione del manufatto abusivo – Art. 163 c.p. - Reati edilizi - Concessione in sanatoria – Annullamento in via amministrativa dell'ordine di demolizione – Effetti.

L'annullamento dell'ordine di demolizione con sentenza irrevocabile del giudice amministrativo oppure la legittima concessione del permesso in sanatoria, intervenuti prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, esplicano la loro efficacia rappresentando valide cause che ne rendono impossibile l'osservanza, sicchè impediscono, per fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà del condannato, la revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p., lasciando, pertanto, impregiudicata la possibilità per l'interessato di avvalersi, sussistendone le condizioni, dell'effetto estintivo di cui all'art. 167 c.p.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II, sent. 17 giugno-19 settembre 2016, n. 38752, Pres. Cammino, Rel. Aielli

Abusivo esercizio di una professione - Individuazione della condotta penalmente rilevante - Compimento di atti “propri” o “tipici” della professione abusivamente esercitata - Fattispecie.

Oggetto della tutela predisposta dell'art. 348 c.p. è costituito dall'interesse generale, riferito alla Pubblica Amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

risulti in possesso della qualità morali e culturali richieste dalla legge. Ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti “propri” o “tipici” delle suddette professioni, in quanto alle stesse riservati in via esclusiva, e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale, difettano di tipicità nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente non integrasse il reato di esercizio arbitrario della professione forense, come invece ritenuto dai giudici di merito, di cui mancherebbe il predetto requisito di tipicità, non potendo lo stesso ravvisarsi nella manifestazione di volontà di assumere taluno quale collaboratore di studio, ovvero nella firma di una delega per acquisire documenti contabili presso Equitalia al medesimo rilasciata, trattandosi, in entrambi i casi, di attività praticabile da chiunque).

[Sez. IV, sent. 6 luglio 2016 – 23 settembre 2016, n. 39494, Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti.](#)

Colpa – Responsabilità penale del datore di lavoro – Invocabilità della legittima aspettativa di condotte non imprudenti tenute dal lavoratore – Esclusione – Ragioni.

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, che abbia negligenemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può allora invocare, quale causa di esenzione della colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte del lavoratore, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira proprio a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.

[Sez. VI, Sent. n. 40237 del 7 luglio 2016 \(dep. 27 settembre 2016\), Pres. Citterio, Rel. Tronci, Imp. Giangreco, P.G. \(concl. diff.\).](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Corruzione - In genere - Stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi privati - Presenza anche di atti contrari ai doveri di ufficio - Reato di cui all'art. 319 cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Rapporti con l'art. 318 cod. pen. - Individuazione.

(Artt. 318 e 319 c.p.)

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., rimanendo assorbita la meno grave fattispecie di cui al precedente art. 318 cod. pen.

[Sez. V sent. 14 aprile 2016 – 27 settembre 2016 n. 40262, Pres. Bruno, Rel. De Gregorio.](#)

Furto - Tentativo - Aggravante della destrezza – Requisiti.

Non sussiste l'aggravante della destrezza nel caso di tentato furto di alcuni DVD all'interno di un supermercato, in quanto in tal caso la condotta furtiva si concretizza nel prelievo della merce esposta negli appositi scaffali e nel suo repentino occultamento, così da sottrarla alla sorveglianza, mentre – ai fini della configurabilità della predetta aggravante – ancorché non sia necessario l'uso di particolare abilità, la modalità della condotta deve pur sempre concretizzarsi in un "*quid pluris*" rispetto all'ordinaria materialità del fatto reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva.

[Sez. IV, sent. 19 settembre 2016 – 26 settembre 2016, n. 39838, Pres. Piccialli, Rel. Serrao.](#)

Responsabilità professionale medica – Intervento consulenziale del medico – Posizione di garanzia – Obblighi gravanti sul professionista.

In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l'esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l'obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

ovvero, in caso d'impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l'assistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale.

Sez. II, sent. 12 luglio-22 settembre 2016, n. 39334, Pres. Davigo, Rel. D'Arrigo

Usura - Individuazione della misura usuraria degli interessi - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

In tema di reato di usura, la legge stabilisce un limite (c.d. tasso-soglia) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, Legge 7 marzo 1996, n. 108. Nel caso di usura mediante pattuizione, il tasso soglia al quale occorre fare riferimento è quello vigente al momento, per l'appunto, della pattuizione; nel caso di usura "per dazione", invece, configurando quest'ultima un'ipotesi di reato "a condotta frazionata", il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi. (Facendo applicazione di tale principio, la Corte è giunta alla conclusione che costituisce un errore tecnico-giuridico, nella redazione di una consulenza tecnica in materia di usura, rilevare il tasso effettivamente praticato dall'imputato su base annuale, senza distinguere fra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento. Poiché, nella specie, la consulenza tecnica risultava afflitta da tali vizi e la sentenza di appello aveva interamente recepito le conclusioni dell'elaborato peritale, il Collegio ha annullato con rinvio la sentenza impugnata).

C. Leggi speciali.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

[Sez. V sent. 4 maggio 2016 – 23 settembre 2016 n. 39681, Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli.](#)

Bancarotta fraudolenta - Amministratore di fatto - Nozione

È amministratore di fatto non chi eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione ma colui che, quanto meno, svolge in modo non episodico o occasionale un'apprezzabile attività gestoria.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società.

[Sez. II, sent. 5 luglio - 22 settembre 2016, n. 39349, Pres. Prestipino, Rel. Recchione.](#)

Confisca ex art. 12sexies L. n. 356 del 1992 - Beni formalmente intestati al coniuge - Operatività della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale - Sussistenza - Condizioni - Beni formalmente intestati a terzi - Operatività della disposizione - Esclusione - Ragioni.

La presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. Deve, peraltro, essere fornita la prova del riconoscimento dell'interposizione fittizia del coniuge, essendo la presunzione (relativa peraltro) limitata all'accumulazione patrimoniale che, una volta provata l'interposizione, si presume illecita e genera un'inversione dell'onere della prova. Nessuna attenuazione dell'onere probatorio è riconosciuta invece nei casi in cui il vincolo reale incida sui beni di un terzo non legato da vincoli familiari all'indagato; in questo caso dovrà essere rigorosamente provata sia l'interposizione fittizia che l'illiceità e la sproporzione del patrimonio che si intende vincolare.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

[Sez. III, sentenza 23 giugno – 28 settembre 2016 n. 40324 – Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola.](#)

Legge 283/1962 - Art. 5 e 6 - Disciplina degli alimenti - Società gestrice di punti vendita nel territorio - Responsabilità rappresentante legale – Presupposti.

Il legale rappresentante di una società gestrice di una catena di punti vendita o supermercati non è per ciò solo responsabile della violazione della disciplina sugli alimenti, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico sanitari del prodotto va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta, salva la responsabilità del legale rappresentante della società, ex art. 43 c.p., qualora il fatto derivi da carenze correlate a scelte riservate al titolare.

[Sez. V sent. 14 luglio 2016 – 28 settembre 2016 n. 40306, Pres. Lapalorcia, Rel. Caputo.](#)

Legge 575/1965 - Art. 3 bis – Omesso versamento cauzione – Impossibilità economica di far fronte all'obbligo - Oneri imputato – Obblighi motivazionali del giudice

L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis L. 575/1965, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare.

In tal caso sull'imputato grava l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (non potendo egli difendersi con l'affermazione del solo stato di indigenza), mentre incombe sul giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, nel caso in cui il predetto abbia adempiuto all'onere di allegazione ora richiamato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

[Sez. III, sentenza 30 marzo – 28 settembre 2016 n. 40314 – Pres. Grillo – Rel. Riccardi.](#)

Reati tributari – Art. 13 D. Lgs. 74/2000 così come modificato dall'art. 11 D. Lgs. 158/15 – Causa di non punibilità – Pagamento del debito tributario – Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modifica – Applicabilità.

Nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015 il pagamento del debito tributario assume la medesima efficacia estintiva sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento sia che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato.

[Sez. III, sentenza 23 marzo – 22 settembre 2016 n. 39379 – Pres. Grillo – Rel. Liberati.](#)

Reati tributari – Art. 4 D. Lgs. 74/2000 – Determinazione imposta evasa – Giudice penale – Legittimazione.

Compete al Giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso.

D. Diritto processuale.

[Sez. I, sent. 15 marzo 2016– 23 settembre 2016, n. 39746, Pres. Vecchio, Rel. Di Tomassi.](#)

***Bis in idem* – Divieto - Nozione di fatto rilevante- Circostanze fattuali concrete- Non inerenza della fattispecie astratta contestata.**

Ai fini del divieto di *bis in idem*, il fatto in senso storico-naturalistico, ovvero sia l'accadimento materiale che, benché assunto e conosciuto secondo una selezione degli elementi necessariamente rispondente a criteri normativi, prescinda, tuttavia, dall'inquadramento giuridico che di esso si è dato. In altri termini,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate, nel tempo e nello spazio, alla realizzazione di una certa condotta avente un medesimo oggetto materiale, indipendentemente dall'eventuale e non necessaria, ai fini di rilevanza del *ne bis in idem*, contestazione della medesima fattispecie astratta (Cfr. sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, intervenuta a dirimere il contrasto manifestatosi tra le sezioni della stessa Corte EDU, in merito alla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU).

[Sez. III, sentenza 20 luglio – 20 settembre 2016 n. 38842 – Pres. Amoresano – Rel. Renoldi.](#)

***Bis in idem* – Presupposto – Rilevabilità avanti la Corte di Cassazione.**

La valutazione sull'identità del fatto, preclusiva di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p., deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale nonché alle circostanze di tempo, di luogo e di persona del fatto reato, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici. Da ciò ne deriva che costituisce fatto diverso e, come tale, sottoponibile ad altro giudizio, quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, sia una ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva.

Nessun ostacolo sussiste alla rilevabilità, nel corso del giudizio di Cassazione, del limite posto dall'art. 649 c.p.p. atteso che la accertata violazione del divieto del *bis in idem* si risolve in un *error in procedendo* per l'accertamento del quale non occorre alcuna verifica in fatto, altrimenti preclusa alla Corte di legittimità. *(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, nell'enunciare il principio relativo alle rilevabilità del divieto ex art. 649 c.p., ha dato atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale).*

[Sez. III, sentenza 13 aprile – 26 settembre 2016 n. 39782 – Pres. Ramacci – Rel. Riccardi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Cognizione del Giudice di Appello – Recidiva - Esclusione d'ufficio - Art. 597 c.p.p. – Insussistenza.

Il Giudice di Appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di una ipotesi non prevista dall'art. 597 c. 5 c.p.p. La natura eccezionale della disposizione dell'art. 597 c. 5 c.p.p., in quanto costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito al primo comma del medesimo articolo, rende inapplicabile la norma al di fuori dei casi espressamente consentiti.

Sez. IV, sent. 26 febbraio 2016 – 20 settembre 2016, n. 39016, Pres. Izzo, Rel. Savino.

Giudizio di cassazione – Concorrenza di causa estintiva del reato e di nullità assoluta – Prioritaria declaratoria della nullità – Rinvio al giudice di merito precluso in ragione della causa estintiva – Conseguenza – Immediata rilevazione della causa estintiva previa verifica causa di proscioglimento nel merito.

Nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, quest'ultima deve essere rilevata con conseguente annullamento della sentenza impugnata e, nella preclusione del rinvio al giudice di appello dovuta alla sussistenza della causa estintiva che richiede la immediata rilevazione ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve procedersi alla verifica della eventuale ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, alla luce degli accertamenti in fatto accreditati dal primo giudice (La Corte, in un processo in cui in primo grado l'imputato era stato assolto con formula piena per non avere commesso il fatto, ha annullato la sentenza di appello che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione - nulla per violazione dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, essendo precluso il rinvio alla Corte territoriale proprio in ragione dell'operatività dell'art. 129 c.p.p., la Corte Suprema ha proceduto essa stessa a farne corretta applicazione, verificando, prima di dichiarare la prescrizione, il ricorrere delle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

condizioni per il proscioglimento di merito, così conformandosi all'unico accertamento sul fatto superstite, ossia la sentenza di assoluzione emessa in primo grado).

Sez. V sent. 4 maggio 2016 – 23 settembre 2016 n. 39683, Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli.

Impugnazioni – Allegazione all'atto di appello della consulenza tecnica di parte – Limiti.

Perché la consulenza di parte venga ad assumere funzione probatoria, assimilabile alla perizia, è necessario che la stessa sia acquisita dal giudice con il consenso delle parti o, in caso di dissenso, all'esito dell'audizione del consulente: ne consegue che affinché il parere tecnico possa essere veicolato nel processo sotto forma di memoria, con conseguente obbligo del giudice di tenerne conto nel motivare la propria decisione, è necessario che quello prodotto sia appunto un parere e non – anche solo in parte – un autonomo accertamento tecnico su cose e persone, giacché in tale caso l'allegazione difensiva si tradurrebbe non già nell'ampliamento dell'orizzonte valutativo del giudice (che deve sempre ritenersi ammissibile) quanto piuttosto nel surrettizio tentativo di modificare la sua piattaforma cognitiva, aggirando le regole del contraddittorio sulla prova; a maggior ragione nel giudizio di appello dove l'integrazione della prova è sviluppo eccezionale assoggettata a limiti particolarmente stringenti. *(Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto legittima le decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto non utilizzabili le osservazioni critiche allegate all'atto di appello, sul presupposto che le stesse non potevano essere considerate un mero parere critico, trattandosi viceversa di una vera e propria consulenza tecnica, basata su autonomi accertamenti svolti dal consulente di parte.)*

Sez. V sent. 4 maggio 2016 – 23 settembre 2016 n. 39686, Pres. Lapalorcia, Rel. Amatore.

Impugnazioni – Appello della parte civile – Poteri del difensore – Necessità di uno specifico conferimento.

In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

dal mandato difensivo previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all'atto di appello – sottoscritto dal difensore non legittimato – di una “conferma” del suo contenuto, con contestuale conferimento di “procura speciale” per l'impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.

[Sez. II, sent. 15-22 settembre 2016, n. 39343, Pres. Davigo, Rel. Agostinacchio.](#)

Impugnazioni - Cassazione - Sottoscrizione dell'appello da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione - Qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Successiva iscrizione del difensore nell'albo - Presentazione di motivi nuovi dopo la scadenza del termine - Irrilevanza.

È inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; né il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista.

[Sez. II, sent. 7 giugno-22 settembre 2016, n. 39346, Pres. Prestipino, Rel. Imperiali.](#)

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Natura di impugnazione - Esclusione - Deposito atto ex art. 582 c.p.p. - Esclusione - Fattispecie.

L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 410 c.p.p., non ha natura di impugnazione, ma costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall'art. 121, comma 1, c.p.p., con la previsione che le richieste devono



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

essere presentate "mediante deposito nella cancelleria"; ne consegue che all'atto di opposizione non è applicabile l'art. 582 c.p.p., che consente il deposito dell'impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del luogo ove le parti private o i loro difensori si trovano. *(Nella specie, l'atto di opposizione era stato irritualmente depositato presso l'Ufficio impugnazioni fuori sede del Tribunale di Roma; conseguentemente, essendo pervenuto l'atto di opposizione presso la cancelleria del giudice procedente ben oltre il termine di dieci giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione a mezzo pec ai difensori, e successivamente all'emissione del decreto di archiviazione, non si era verificata alcuna nullità suscettibile di denuncia con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 409, comma 6, c.p.p.).*

Sez. II, sent. 5 luglio-22 settembre 2016, n. 39348, Pres. Prestipino, Rel. Recchione.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Intercettazione telefonica autorizzata - Telefonata avvenuta "a cornetta sollevata" - Captazione ambientale - Utilizzabilità ai fini della misura cautelare - Fondamento.

Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266 – 271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie.

Sez. V sent. 26 maggio 2016 – 27 settembre 2016 n. 40274, Pres. Bruno, Rel. Catena.

Misure cautelari – Arresti domiciliari ex art. 275 *bis* c.p.p. – Carenza dispositivo – Obblighi del giudice.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

In caso di arresti domiciliari attuati con le procedure di controllo di cui all'art. 275 *bis* comma I c.p.p., l'unica condizione ostativa all'applicazione della misura con le modalità di vigilanza elettronica è rappresentata dall'assenza di consenso del soggetto sottoposto a misura, laddove la carenza del dispositivo non è stata in tal senso considerata, con la conseguenza che la verificata carenza non comporta, automaticamente, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, né, all'opposto, la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari "semplici". Ne deriva che sia in sede di applicazione della misura sia in sede di valutazione della sostituzione della stessa, il giudice deve effettuare un bilanciamento in concreto tra il sacrificio della libertà personale e l'incidenza sull'intensità delle esigenze cautelari derivante dalla carenza delle misure di controllo elettronico, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità che devono presiedere alla scelta della misura, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso esaminato.

[Sez. V sent. 11 luglio 2016 – 27 settembre 2016 n. 40275, Pres. Bruno, Rel. Lignola.](#)

Misure cautelari – Concretezza e attualità del pericolo di reiterazione – Elementi sintomatici – Obblighi di valutazione.

In tema di misure cautelari, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati.

Peraltra, a seguito della modifica dell'art. 274, lett. c c.p.p. operata dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, il pericolo di commissione di altri delitti deve essere non solo concreto ma anche attuale; il che impone quanto meno che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento dell'adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

[Sez. II, sent. 15-22 settembre 2016, n. 39370, Pres. Davigo, Rel. Agostinacchio.](#)

Misure cautelari personali - Interrogatorio di garanzia - Giudice per le indagini preliminari delegato ai sensi dell'art. 294, comma 5, c.p.p. - Mancata trasmissione del fascicolo processuale - Invalidità dell'interrogatorio - Ipotesi - Possibilità - Esclusione.

Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ad assumere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, comma 5, c.p.p., abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussiste alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado – come nell'ipotesi in esame – di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 c.p.p.

[Sez. III, sentenza 12 luglio – 26 settembre 2016 n. 39819 – Pres. Ramacci – Rel. Gai.](#)

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Accordo delle parti – Recesso.

In tema di patteggiamento, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è pertanto inammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del Pubblico Ministero, nonostante la sovra-ordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti.

[Sez. III, sentenza 22 giugno – 28 settembre 2016 n. 40320 – Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola.](#)

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Pluralità di reati - Sopravvenuta insussistenza di uno dei reati oggetto dell'accordo – Ricorso per Cassazione – Annullamento senza rinvio – Presupposti.

In tema di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio alcuni vengano meno per una qualsiasi causa e siano avvinti dal vincolo della continuazione con il reato più grave, la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

dichiarazione di estinzione di uno di essi non determina la caducazione dell'intero accordo ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per il cd. reato satellite, nella misura determinata dall'accordo medesimo o ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti. Diversamente, nel caso in cui la pena sia inscindibile, risulterà inevitabile la caducazione dell'intero patto. Solo nel primo caso, posto che l'accordo stipulato dalle parti deve ritenersi valido nella parte non caducata, la Corte di Cassazione, non essendo necessario il rinvio al Giudice del merito, può procedere alla determinazione della pena.

(Nel caso di specie la Corte di Cassazione da atto di un diverso orientamento giurisprudenziale).

Sez. III, sentenza 6 luglio – 20 settembre 2016 n. 38833 – Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola.

Ricorso per Cassazione – Art. 623 c.p.p. - Annullamento con rinvio – Verifica sussistenza causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. – Effetti.

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

Sez. V sent. 19 aprile 2016 – 28 settembre 2016 n. 40298, Pres. Lapalorcia, Rel De Gregorio.

Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Intervenuta abrogazione del reato – Effetti.

In caso di *abolitio criminis*, poiché tale evento fa venir meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129 c.p.p., comma I, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma II c.p.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità dell'impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una "res judicata".

Sez. V sent. 14 aprile 2016 – 28 settembre 2016 n. 40290, Pres. Bruno, Rel. Micheli.

Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Intervenuta abrogazione del reato – Effetti.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa intervenuta, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato: infatti, in caso di rinuncia, è preclusa in radice per il giudice di legittimità la possibilità di prendere cognizione del ricorso presentato, pur rimanendo salva per il giudice dell'esecuzione l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 c.p.p., all'esito di incidente da promuovere da parte dei soggetti a ciò legittimati (al fine di rilevare l'intervenuta abrogazione del reato contestato all'imputato).

Si segnalano le due sentenze di cui sopra - emesse dalla stessa sezione a distanza di pochi giorni - per l'apparente contrasto, pur in presenza di situazioni sostanzialmente sovrapponibili (l'unica differenza è data dalla circostanza per cui in un caso l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza mentre nell'altro derivava dalla intervenuta rinuncia all'impugnazione).

Sez. II, sent. 5 luglio-22 settembre 2016, n. 39351, Pres. Prestipino, Rel. Recchione.

Ricusaione - Ipotesi - Sentenza pronunciata in separato processo nei confronti di coimputati - Successivo giudizio nei confronti di altro concorrente - Ricusaione del giudice - Condizioni.

Non sussiste alcuna valida causa di ricusaione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

[Sez. I, sent. 05 luglio 2016 – 23 settembre 2016, n. 39761, Pres. Siotto, Rel. Minchella.](#)

Rideterminazione della pena per effetto di pronuncia di incostituzionalità della norma incriminatrice - Criteri nell'individuazione della pena in concreto da applicare - Nozione di pena illegale.

La nozione di pena illegale comprende non soltanto quella superiore alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità di una norma incriminatrice, ma anche quella inflitta in base alla sanzione prevista dalla norma incostituzionale. Il giudice, nell'ambito della valutazione discrezionale da compiere nella individuazione della pena in concreto da applicare, una volta mutato il parametro di riferimento costituito dagli indicatori di pena predisposti dal legislatore, deve inderogabilmente riesercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 c.p., secondo i canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova perimetrazione edittale. In tale ottica, il giudice non è vincolato a rideterminare la pena in base al nuovo minimo edittale nei casi in cui la pena originariamente inflitta partiva dal minimo edittale previsto, dovendosi escludere, tuttavia, che per lo stesso fatto - inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità e, quindi, stante la sensibile differenza delle cornici edittali che esige risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate - il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena base individuata in origine, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto per il quale in precedenza era stata applicata la pena base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale che verrebbe di fatto confermata (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la rideterminazione della pena operata del giudice dell'esecuzione in misura sostanzialmente identica a quella inflitta originariamente, ma fissando la pena base in misura vicina al nuovo massimo edittale).

[Sez. III, sentenza 5 luglio – 28 settembre 2016 n. 40358 – Pres. Amoresano – Rel. Aceto.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Art. 321 c.p.p. – Art. 322 c.p. - Valore dei beni da sottoporre a sequestro.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo ed al profitto del reato e il Giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.

Il possibile deprezzamento o diminuzione del valore del bene non rilevano perché la confisca di valore, costituendo una “forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti” di natura prettamente sanzionatoria, non ha carattere risarcitorio ed il sequestro ad essa funzionale non può assolvere alla funzione conservativa del valore del bene.

[Sez. IV, sent. 14 dicembre 2016 – 29 settembre 2016, n. 40727, Pres. Bianchi, Rel. Savino.](#)

Termini per impugnare – Art. 585 c.p.p. – Decorso del termine – Mancata apposizione del passaggio in giudicato sul provvedimento impugnato – Rilevanza – Esclusione.

Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea apposizione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, che, come detto, costituisce soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno.

[Sez. IV, sent. 26 aprile 2016 – 29 settembre 2016, n. 40730, Pres. Piccialli, Rel. Savino.](#)

Traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare – Mancanza - Art. 143 c.p.p. – Proposizione di riesame da parte del difensore – Effetto sanante – Limiti.

La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

dall'indagato allogotta. Ciò sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 5 aprile 2016– 16 settembre 2016, n. 38677, Pres. Di Tomassi, Rel. Saraceno.](#)

Mancata audizione dell'interessato - Art. 666, comma 4, c.p.p. - Nullità di ordine generale a regime intermedio.

Nell'ambito del procedimento di esecuzione, disciplinato dall'art. 666 c.p.p., e, in particolare, in tema di partecipazione all'udienza del soggetto nei cui confronti si procede, la mancata audizione dell'interessato che si sia attivato nel richiederla - quale mero diritto ad essere preventivamente sentito - integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, riconducibile, come tale, all'art. 178, comma 1, lett. c), e, pertanto, soggetta, quanto alle condizioni di deducibilità e rilevabilità, ai termini di decadenza stabiliti dagli artt. 180 e 182 c.p.p., che prevedono la sanatoria di detta specie di nullità se non tempestivamente dedotta da parte del difensore presente al più all'udienza camerale e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

F. Misure di prevenzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Sez. I, sent. 5 aprile 2016– 16 settembre 2016, n. 38676, Pres. Di Tomassi, Rel. Saraceno.

Revoca della misura della sorveglianza speciale - L. 31 maggio 1965, n. 575 - Decreto che respinge l'istanza - Art. 125 c.p.p.- Art. 111 Cost. - Mancata indicazione degli elementi attuali indicativi della pericolosità sociale - Illegittimità.

In tema di misure di prevenzione, risulta inficiato da violazione di legge e da mancanza o mera apparenza della motivazione, il decreto che respinge l'istanza di revoca della misura della sorveglianza speciale - di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 -, in base ad una mera ricognizione di episodi ritenuti sintomatici del persistere della pericolosità sociale qualificata, già valutata nel provvedimento applicativo della misura, senza procedere, come sarebbe dovuto ai fini della delibazione da compiersi, alla concreta e rinnovata valutazione degli specifici e positivi elementi indicativi della persistente attualità della pericolosità sociale del soggetto.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Pierfrancesco Bertini: *LE FRODI CAROSELLO* Maggioli Editore

Giulia Maria Bouquiè: *BULLISMO E CYBERBULLISMO* Maggioli Editore

Anna Maria Casale, Maria Sabina Lembo, Paolo De Pasquali (a cura di): *PSICOLOGIA GIURIDICA NEL PROCESSO PENALE MINORILE E PENITENZIARIO* Maggioli Editore



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Carlotta Conti (a cura di): *PROCESSO MEDIATICO E PROCESSO PENALE Per un'analisi critica dei casi più discussi. Da Cogne a Garlasco* Giuffrè

Enrico Gallucci: *L'ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA* Giuffrè

Alberto Pesenato, Elisa Pesenato: *ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001* Ipsoa

Mariangela Telesca: *LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE – I profili problematici della Legge n. 68/2015* Giappichelli

Paolo Tonini: *GUIDA ALLO STUDIO DEL PROCESSO PENALE – Tavole sinottiche e atti* Giuffrè

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***ASPETTANDO LA CORTE COSTITUZIONALE – IL CASO TARICCO E I RAPPORTI TRA DIRITTO PENALE E DIRITTO EUROPEO*** (Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Diritto pubblico)

Roma, martedì 4 ottobre 2016 ore 15 Istituto Luigi Sturzo – Sala Baldassini – via delle Coppelle 35

Corso: ***LE ROGATORIE ATTIVE E PASSIVE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RICHIESTE DI DATI INFORMATICI PRESSO MI GESTORI INTERNET STTUNITENSI*** (Scuola Superiore della Magistratura)

Roma, martedì 4 ottobre 2016 ore 15 Corte di Appello – aula Europa – via R. Romei 2



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Convegno: ***IL DIRITTO PENALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – Questioni aperte nel dialogo tra teoria e prassi*** (Alma mater studiorum Università di Bologna - Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”)

Bologna, venerdì 7 ottobre 2016 ore 14.30 Aula “Primo Zecchi” – Tribunale civile – via Farini 1

Convegno: ***IL CONTROLLO DELL'AUTORE PERICOLOSO. QUALE FUTURO PER LE MISURE DI SICUREZZA?*** (DipLap Università degli studi Roma Tre)

Roma, venerdì 7 ottobre 2016 ore 15 – Sala del Consiglio Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma Tre

Convegno: ***CARCERE: ESPIAZIONE O RIEDUCAZIONE 30 anni dalla legge Gozzini*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta)

Saluzzo, venerdì 14 ottobre 2016 ore 14.30 – sabato 15 ottobre 2016 ore 9.30

Convegno: ***PUNIRE COME? LA GIUSTIZIA PENALE TRA RETRIBUZIONE E RIPARAZIONE*** (organizzato dal Centro Internazionale Magistrati “Luigi Severini”)

Perugia, venerdì 21 ottobre ore 9 – sabato 22 ottobre 2016 ore 9.30 Piazza Matteotti 22

Convegno di studi: ***L'INCIDENZA DI DIRETTIVE, DECISIONI QUADRO E CONVENZIONI EUROPEE SUL DIRITTO PENALE ITALIANO*** (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Napoli giovedì 27 ottobre 2016 ore 10.30 – venerdì 28 ottobre 2016 ore 9.30 Aula Pessina, Corso Umberto I 40



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 12 – 1 ottobre 2016

Seminario: *LA PRECLUSIONE NEL PROCESSO PENALE – Le insidie di un preteso principio generale dell'ordinamento giuridico* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”) Zelarino (Venezia) venerdì 28 ottobre 2016 ore 15 Centro Cardinal G. Urbani via Visinoni 4/c